

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1828

7° Censimento Generale dell'Agricoltura. Approvazione del Piano Regionale di Censimento e costituzione dell'Ufficio Regionale di Censimento.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Statistico e confermata dal Direttore del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.

Nel corso dell'anno 2021 occorre procedere alla realizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura (CGA). A tal fine entro l'anno in corso occorre dare avvio ai necessari adempimenti previsti per lo svolgimento dello stesso.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (che abroga i Regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011), il quale ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 sopra citato, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione.

A livello nazionale l'articolo 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell'agricoltura e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è previsto anche dal Programma statistico nazionale (codice IST-02792) per il triennio di programmazione 2020-2022 di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 agosto 1989, n. 322.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali già citate;
- b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- c) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

La strategia del Censimento generale dell'agricoltura è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Inoltre, il Censimento generale dell'agricoltura si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia delle fonti amministrative specificate, che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse.

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CATI e CAPI). Inoltre, per la rete di rilevazione e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione, con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario. L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e

soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Alla rilevazione censuaria potrà essere associato un sistema di indagini di qualità con l'obiettivo di:

- a) quantificare il grado di copertura della lista delle aziende agricole risultante dalle operazioni censuarie rispetto alla popolazione target;
- b) quantificare in forma aggregata gli errori di misura commessi nella rilevazione censuaria sulle principali variabili di interesse. Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

L'unità di rilevazione del Censimento generale dell'agricoltura è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal Regolamento (UE) 2018/1091 (articolo 2, comma a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».* È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le unità agricole e zootecniche con almeno:

- a) 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) oppure,
- b) 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi oppure,
- c) una unità di bovino adulto (UBA)2.

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole. Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli. Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Il questionario comprende informazioni relative a notizie anagrafiche sul conduttore; notizie generali sull'azienda; utilizzazione dei terreni; consistenza degli allevamenti; metodi di gestione degli allevamenti; attività connesse e notizie sul capo azienda; manodopera aziendale; commercializzazione e altre informazioni.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito indicate semplicemente "Regioni"), AGEA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandate i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal MIPAAF.

L'Istat si avvarrà, inoltre, di una società esterna per lo svolgimento delle interviste con tecnica CATI.

L'assetto organizzativo delineato è volto a:

- a) garantire la stabilità e il consolidamento della rete di rilevazione, anche in vista della transizione verso i censimenti permanenti;

- b) ridurre in maniera significativa i costi di rilevazione grazie al ricorso alle tecniche di rilevazione CAWI e CATI;
- c) utilizzare la presenza capillare sul territorio nazionale della rete dei CAA e le professionalità del personale ivi operante;
- d) affidare alle Regioni attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo secondo le modalità da specificare nei Piani Regionali di Censimento, coerentemente a quanto stabilito nel presente Piano;
- e) dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra gli stakeholders che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: Istat, AGEA, Regioni, MIPAAF, tra gli altri;
- f) assicurare la coerenza con la struttura metodologica del Farm Register, aggiornato annualmente dall'Istat sulla base dell'integrazione di numerose fonti di cui la più importante, per esaustività e dettaglio, è quella del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, facilitando così il processo di convergenza tra dati censuari e dati contenuti nel FR.

Nel riconoscere alle Regioni la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie, sono previsti tre modelli organizzativi:

- a) Modello base (opzione A) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso controlli macro su report, dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati nell'ambito delle Commissioni tecniche regionali (CTR), laddove costituite;
- b) Modello "a media partecipazione" (opzione B) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche le seguenti attività:
 - i. controllo dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni secondo criteri che saranno concordati;
 - ii. correzione dei micro-dati attraverso attività desk;
- c) Modello "ad alta partecipazione" (opzione C) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
 - i. controllo dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni e secondo criteri che saranno concordati;
 - ii. correzione dei micro-dati attraverso attività desk;
 - iii. re-interviste con tecniche CATI e CAPI.

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i CAA; dai coordinatori CAA per quanto riguarda la tecnica CAPI; dagli operatori della Società in outsourcing, individuata dall'Istat, per quanto riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

I dettagli e le procedure per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell'agricoltura sono indicate nel Piano Generale di Censimento (PGC), redatto da ISTAT di concerto con tutti gli attori principali, comprese le Regioni; per tramite dei propri rappresentanti, approvato dalla Conferenza Unificata del 7 maggio 2020, ratificato dal Consiglio di Istat dell'11 giugno 2020 e trasmesso con nota prot. n. 264469 del 6 luglio 2020.

In particolare, l'articolo 2.7 del PGC prevede che ciascuna Regione:

- a. rediga la proposta di Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC), scegliendo il relativo modello

organizzativo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano generale, da trasmettere ad ISTAT per la validazione in ordine alla completezza ed al rispetto dei criteri previsti dal PGC, di norma entro 45 giorni dall'intesa della Conferenza Unificata, e lo approvi di norma entro 30 giorni della comunicazione della validazione con propria delibera;

- b. individui la struttura che svolga le funzioni di Ufficio Regionale di Censimento (URC) nominandone il responsabile. L'Ufficio Regionale di Censimento è di norma individuato nell'Ufficio di statistica della Regione. Al responsabile dell'Ufficio di statistica di cui al decreto legislativo n. 322/89 sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento.

I Piani di Censimento Regionali costituiscono gli strumenti attraverso i quali le Regioni esprimono la scelta del modello organizzativo che intendono adottare tra quelli indicati nel paragrafo precedente. Sono predisposti di norma dall'Ufficio di statistica della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie. Nel corso della preparazione del Piano, la Regione interagisce costantemente con l'Istat. La proposta di Piano deve essere inviata dalla Regione all'Istat di norma entro 45 giorni dall'intesa della Conferenza Unificata, per essere sottoposta alla validazione da parte dell'Istituto in ordine alla completezza e al rispetto dei criteri previsti dal presente Piano generale. L'Istat comunica alla Regione la validazione effettuata ovvero le proprie richieste di modifica del Piano di norma entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta da parte della Regione. Il Piano regionale deve essere successivamente approvato dalla Giunta Regionale (o altro organo regionale competente) con apposito atto deliberativo di norma entro 30 giorni dalla comunicazione di validazione da parte dell'Istat. In caso di mancata adozione del Piano regionale nei termini previsti dal presente Piano, si considererà la Regione come aderente al modello base, fatta salva la possibilità per la Regione di concordare con l'Istat una data limite ulteriore, se tecnicamente possibile.

In esecuzione di tali disposizioni, l'Ufficio Statistico della Regione Puglia, nella veste di ufficio regionale di statistica della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 34, ha predisposto la propria proposta di PRC redatta in conformità al cosiddetto "modello base", sentite, nell'ambito del processo di consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle operazioni censuarie nonché il Dipartimento Agricoltura.

Tale proposta, trasmessa all'Istat il 30 settembre 2020, è stata validata dall'Istituto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 1870885/20 del 6 ottobre 2020, agli atti del Ufficio Statistico Regionale (SISTAR).

Dal punto di vista finanziario, l'ISTAT stanziava in favore della Regione Puglia per finanziare le attività censuarie un contributo fisso previsto di euro 16.667,00 parametrato al modello scelto dalla Regione e delle soglie dimensionali di unità stimate presenti nella lista censuarie, da destinarsi alla copertura delle spese delle attività dell'URC e che sarà erogato dall'ISTAT entro il 31 dicembre 2020.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare il PRC nel testo di cui all'**Allegato A**.

L'articolo 3 del PRC in approvazione identifica il piano organizzativo prescelto e le attività ed i compiti previsti per la sua esecuzione. Tra le scelte rilevanti che caratterizzano il Piano proposto dalla Regione Puglia, si segnalano in particolare:

- a. la costituzione al vertice della struttura organizzativa del censimento, dell'Ufficio Regionale di Censimento e relativa attribuzione competenze secondo quanto stabilito nel PGC;
- b. l'esecuzione dei controlli macro sui questionari, concordati con Istat e diffusamente illustrati nell'Allegato A al punto 4, ad opera dell'Ufficio Regionale di Censimento.

In esecuzione del suddetto PGC si provvede quindi, con la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 34, alla costituzione dell'Ufficio Regionale

di Censimento, presso l'Ufficio Statistico Regionale individuando quale suo Responsabile il Dirigente del medesimo Ufficio.

Come previsto dal Piano Regionale di Censimento, l'Ufficio Regionale di Censimento sarà costituito da dirigenti e funzionari dell'Ufficio statistico e del Dipartimento Agricoltura, individuati sulla base dell'esperienza professionale e delle competenze in materia statistica e statistica agraria.

L'individuazione e la nomina dei componenti dell'Ufficio Regionale di Censimento avverrà con provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione. Si propone, altresì, di autorizzare il medesimo Direttore ad apportare, con propri provvedimenti, le eventuali necessarie modifiche alla composizione dell'Ufficio Regionale di Censimento.

Si propone pertanto di demandare ad un successivo provvedimento, a seguito della individuazione e nomina di tutti i componenti dell'Ufficio Regionale di Censimento, la determinazione delle specifiche finalità, tra quelle individuate nel Piano Generale di Censimento, cui destinare le risorse che sono state assegnate alla Regione, con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e controllo tecnico della rilevazione, previste dal Piano Regionale di Censimento, definendone il cronoprogramma e le procedure amministrative e contabili.

Si propone di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento agli altri atti consequenziali scaturenti dall'allegato Piano Regionale di Censimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011

La presente deliberazione, trattandosi di atto programmatico, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base dell'istruttoria come innanzi illustrata, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e dell'articolo 4, comma 4, lettera k,) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano Regionale di Censimento (PRC) per la realizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura, di cui all' Allegato A;
3. di costituire l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) presso la sede dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia, nominando quale Responsabile il Dirigente *pro tempore* del medesimo Ufficio;
4. di rinviare a successivi atti del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione la nomina dei componenti dell'Ufficio Regionale di Censimento;
5. di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio Statistico quale responsabile dell'Ufficio Regionale Censimento all'adozione degli altri atti consequenziali scaturenti dal Piano Regionale di Censimento di cui all'Allegato A;

6. di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle finalità e delle procedure per l'acquisizione del contributo fisso stanziato da ISTAT a copertura delle spese delle attività dell'Ufficio Regionale di Censimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio della Regione;
8. di incaricare l'Ufficio Statistico della Regione Puglia all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio Statistico
(Massimo Bianco)

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
(Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Piano Regionale di Censimento per la realizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura, di cui all' Allegato A;
3. di costituire l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) presso la sede dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia, nominando quale Responsabile il Dirigente *pro tempore* del medesimo Ufficio;
4. di rinviare a successivi atti del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione la nomina dei componenti dell'Ufficio Regionale di Censimento;
5. di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio Statistico quale responsabile dell'Ufficio Regionale Censimento all'adozione degli altri atti consequenziali scaturenti dal Piano Regionale di Censimento di cui all'Allegato A;
6. di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle finalità e delle procedure per l'acquisizione del contributo fisso stanziato da ISTAT a copertura delle spese delle attività dell'Ufficio Regionale di Censimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio della Regione;
8. di incaricare l'Ufficio Statistico della Regione Puglia all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

7° Censimento generale dell'agricoltura Piano Regionale di Censimento

proposto dalla Regione il 30 settembre 2020

validato dall'Istat il 6 ottobre 2020

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. del

Firmato digitalmente da:
MASSIMO BIANCO
Regione Puglia
Firmato il: 26-11-2020 09:56:51
Seriale certificato: 694071
Valido dal 05-06-2020 al 05-06-2023

Sommario

<u>1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento</u>	3
<u>2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura</u>	3
<u>2.1 Obiettivi</u>	3
<u>2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura</u>	3
<u>2.3 Periodo di riferimento dei dati</u>	4
<u>2.4 L'unità di rilevazione</u>	4
<u>2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare</u>	4
<u>2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione</u>	5
<u>3. Le scelte adottate dalla Regione Puglia</u>	6
<u>4. L'Attività di controllo macro</u>	7
<u>5. Ufficio Regionale di Censimento</u>	7
<u>6. Cronoprogramma generale</u>	8
<u>7. Tabella finanziaria</u>	9
<u>8. Trattamento dei dati</u>	9
<u>9. Comunicazione dei dati</u>	10
<u>10. Diffusione dei risultati</u>	10

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di censimento

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) della regione Puglia, relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura, da effettuarsi nel proprio territorio.

Esso è stato predisposto dall'Ufficio di statistica della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali.

Al presente PRC è sovraordinato il Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat l'11 giugno 2020, previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

Il 7° censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- ottemperare agli obblighi di rilevazione ai sensi della normative comunitarie e nazionali;
- creare un quadro informativo statistico sulle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul territorio nazionale, regionale e locale;
- aggiornare e revisionare il Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

Al fine della rilevazione dei dati sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (CGA) si avvale di un questionario di tipo elettronico somministrato mediante tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Il CGA si avvale sia di una fonte censuaria per l'estrazione delle aziende agricole da intervistare (*Farm Register*), sia di una fonte amministrativa (fonti AGEA e Pubbliche Amministrazioni).

L'ISTAT metterà a disposizione una piattaforma di acquisizione *on line* in grado di gestire la multicanalità (CAWI, CAPI e CATI) e un'applicazione *web* (Sistema di Gestione Indagine - SGI) per monitorare le fasi del processo di rilevazione, coerentemente con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario.

L'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale al fine di favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari.

¹Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e le relative scadenze. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

2.3 Periodo di riferimento dei dati

Il 7° CGA interessa l'annata agraria 2019-2020, ossia il periodo compreso tra 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario. La data di avvio del Censimento è il **7 gennaio 2021**.

2.4 L'unità di rilevazione

Come dal Piano Generale di Censimento, l'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».*

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono **in maniera esclusiva** le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.);
- caccia, cattura di animali e servizi connessi;
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- pesca e acquacoltura;
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Come dal Piano Generale di Censimento, il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le unità agricole e zootecniche con almeno:

- 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) oppure,
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi oppure,
- Una unità di bovino adulto (UBA)².

² Unità di misura utilizzata per equiparare tutti gli animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto:

- delle raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento (UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a:

- notizie anagrafiche sul conduttore;
- notizie generali sull'azienda;
- utilizzazione dei terreni;
- consistenza degli allevamenti;
- metodi di gestione degli allevamenti;
- attività connesse e notizie sul capo azienda;
- manodopera aziendale;
- commercializzazione e altre informazioni.

2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

La rete di rilevazione del Censimento Generale dell'Agricoltura, in accordo con l'Istituto di Statistica Nazionale, è composta da:

- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- AGEA e CAA (Centri di Assistenza Agricola) cui sono demandati i compiti relativi all'attività di censimento;
- MIPAAF per il supporto strategico;
- una società esterna per le interviste con la tecnica CATI.

L'apparato organizzativo ha lo scopo di:

- garantire la stabilità e il consolidamento della rete di rilevazione, anche in vista della transizione verso i censimenti permanenti;
- ridurre considerevolmente i costi di rilevazione, mediante l'utilizzo di tecniche di rilevazione multicanale (CAWI e CATI);
- utilizzare i Centri di Assistenza Agricola data la loro ramificazione sull'intero territorio nazionale;
- affidare alle Regioni l'attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo secondo le modalità da specificare nei Piani Regionali di Censimento, coerentemente a quanto stabilito nel presente Piano;
- avviare la collaborazione tecnico-statistica tra gli stakeholders (Istat, AGEA, Regioni, MIPAAF, etc..) in base al Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole, firmato a dicembre 2017;
- assicurare la coerenza con la struttura metodologica del Farm Register, al fine di garantire la convergenza dei dati contenuti nel registro (aggiornato annualmente sulla base del fascicolo aziendale) con quelli censuari.

Come dal Piano Generale di Censimento, sono previsti tre modelli organizzativi:

- Modello base (**opzione A**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso **controlli macro su report**, dei questionari raccolti con le tecniche CAWI,

CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati nell'ambito delle Commissioni tecniche regionali (CTR), laddove costituite.

- Modello “a media partecipazione” (**opzione B**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche le seguenti attività:
 - **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni secondo criteri che saranno concordati;
 - **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;
- Modello “ad alta partecipazione” (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
 - **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni e secondo criteri che saranno concordati;
 - **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;
 - **re-interviste con tecniche CATI e CAPI**.

3. Le scelte adottate dalla Regione Puglia

La Regione Puglia con il presente Piano Regionale di Censimento intende adottare le seguenti decisioni in merito alle questioni di seguito articolate.

Modello organizzativo

La Regione Puglia opta per il Modello “base” (opzione A), prevedendo di svolgere le seguenti attività:

- Individuazione dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile;
- Predisposizione del Piano Regionale di Censimento (PRC)
- Monitoraggio della rilevazione attraverso controlli macro su report statistici basati su questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI
- Rendicontazione e/o gestione contabile dell'utilizzo dei contributi finanziari trasferiti dall'Istat.

Con la scelta del modello “base” (opzione A) la Regione Puglia si impegna a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Generale di Censimento e nel presente Piano.

Rilevazione dei dati dei beni collettivi

La Regione Puglia non prevede di effettuare la Rilevazione dei dati dei beni collettivi

Costituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR)

La Regione Puglia non prevede di costituire una CTR

Formazione della rete di rilevazione

La Regione Puglia non prevede di svolgere attività di collaborazione e di supporto all'Istat per la formazione della rete di rilevazione

Attività di comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive a quelle dell'Istat

La Regione Puglia non prevede di avviare attività di comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive a quelle svolte dall'Istat a livello nazionale.

4. L'Attività di controllo macro

L'attività di controllo macro è prevista per tutte le regioni, indipendentemente dal modello organizzativo adottato. Tale attività deve essere svolta nel corso del periodo di raccolta dati e conclusa entro 45 giorni dalla fine della stessa. La regione Puglia, pertanto, deve garantire:

- Controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU.
- Controlli relativi ad altri domini tematici "rilevanti", individuati dalle Regioni e concordati con ISTAT, con livello di dettaglio territoriale comunale o eventualmente più aggregato (di Provincia/Città Metropolitana, di Regione).
- I controlli si baseranno sulla valutazione degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili dai microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato.
- Identificazione da parte delle Regioni delle "celle" sospette, che potrà avvenire sulla base di cruscotti per il monitoraggio prodotti da ISTAT e, quando possibile, dalle Regioni, confrontando i singoli aggregati con dati comparabili, attraverso tabelle e opportuni grafici.
- Segnalazione delle "celle" sospette tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti (prevalentemente di tipo standardizzato) che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

Il dettaglio tecnico relativo alla fase di controllo macro è stato condiviso nell'ambito del Gruppo di Lavoro Istat-Cisis e sarà reso disponibile attraverso una specifica Circolare ISTAT, successiva all'approvazione del PGC.

5. Ufficio Regionale di Censimento

Ai sensi del Piano Generale di Censimento (PGC), la Regione Puglia ha costituito l'Ufficio Regionale di Censimento presso l'Ufficio Statistico Regionale.

Responsabile

Nome	Massimo
Cognome	Bianco
Qualifica	Dirigente
Ufficio di appartenenza	Ufficio Statistico
Telefono	080-5404290
PEC	ufficio.statistico@pec.rupar.puglia.it
E-mail	m.bianco@regione.puglia.it
Indirizzo	Via Gentile, 52 70126 Bari

Numero dei componenti dell'URC (compreso il responsabile): 5

Altri componenti

Nominativo	Ente/Ufficio di appartenenza
Dirigente	Dipartimento Agricoltura
Funzionario	Dipartimento Agricoltura
Funzionario	Ufficio Statistico Regionale
Funzionario	Ufficio Statistico Regionale

Si provvederà a comunicare ad ISTAT tutti i riferimenti dei componenti l'URC entro l'inizio della raccolta dei dati.

6. Cronoprogramma generale

Nella tabella successiva è riportato il crono programma generale del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura all'interno del quale, laddove indicato l'impegno delle regioni, è specificata l'attività in cui è prevista la partecipazione della Regione Puglia.

PRINCIPALI FASI	RESPONSABILE ATTIVITA'	CALENDARIO
Formazione		
Formazione del gruppo docenti	ISTAT	Settembre –Ottobre 2020
Formazione alle rete	ISTAT-REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Dicembre 2020
Formazione alle Regioni su C&C	ISTAT	Ottobre 2020
Raccolta dati		
Interviste CAPI	CAA	7 gennaio - 30 giugno 2021
Interviste CATI inbound e outbound	Società outsourcing	7 gennaio - 30 giugno 2021
AutocompilazioneCAWI	Aziende agricole	7 gennaio - 30 giugno 2021
Controlli Macro e Micro fase 1(dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)		
Controllo macro	REGIONI (Previsto impegno Regione PUGLIA)	Settimane 1 e 2
Controlli micro su Rilevanti	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settimane 3 e 4
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimana 3
Selezione unità Influenti 1	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settimana 4
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settimane 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 6, 7 e 8
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 8
Controlli Macro e Micro fase 2 (dopo circa 140 giorni dall'inizio della raccolta)		
Controllo macro	REGIONI (Previsto impegno PUGLIA)	Settimane 1, 2 e 3
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settimane 4, 5 e 6
Ricezione e analisi esiti controlli macro	ISTAT	Settimane 4, 5 e 6
Selezione unità Influenti 2	ISTAT	Settimana 7
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1 e 2	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settimane 8, 9 e 10
Ricezione e analisi esiti controlli micro	ISTAT	Settimane 8, 9, 10, 11 e 12
Consolidamento esiti controlli	ISTAT	Settimana 12
Rilevazione sui beni collettivi		
Raccolta dati	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	7 gennaio - 30 giugno 2021
Invio ad Istat dei microdati	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	31 luglio 2021
Invio ad Istat della relazione metodologica e degli <i>shapefiles</i>	REGIONI (Non previsto impegno Regione Puglia)	Settembre 2021
Elaborazione dati	ISTAT	Luglio 2021- Maggio 2022
Invio dati ad Eurostat	ISTAT	Giugno 2022

Il cronoprogramma definito dall'ISTAT potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemologica da Covid-19.

7. Tabella finanziaria

Sono corrisposti dei contributi fissi per il funzionamento degli uffici di censimento presso le Regioni, i CAA ed AGEA (ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Atto Organizzativo Generale dell'Istat n. 6 Titolo II).

Il contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento della Regione Puglia è pari a 16.667 euro. Questo contributo tiene conto del modello di partecipazione scelto dalla Regione (opzione A) e delle classe dimensionale delle unità stimate in base alla lista censuaria del *Farm Register* 2016 (oltre 150 mila unità). Tale contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 dicembre 2020.

Attività	Importo stimato (euro)	Data-limite di erogazione
Funzionamento dell'URC (<i>contributo fisso</i>)	16.667	31 dicembre 2020
Totale	16.667	

8. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - e dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le Regioni, nella persona del rispettivo responsabile dell'URC, sono Responsabili del trattamento dei dati personali per le operazioni di propria competenza. Pertanto, in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato articolo 28, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza il responsabile dell'URC si impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata, in conformità alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istat, e per la durata delle stesse;
- non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;
- autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;

- e) adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;
- f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) 2016/679;
- h) tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) cancellare, al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (data breach); individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati; assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.
- Il responsabile dell'ufficio di censimento e gli eventuali sub-responsabili assicurano, inoltre, che siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'articolo 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679 (coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto); che le specifiche attività di rilevazione dei dati siano avviate in conformità all'articolo 9 delle citate regole deontologiche; che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

9. Comunicazione dei dati

Come da Piano Generale di Censimento, *“I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat”.*

10. Diffusione dei risultati

Come da Piano Generale di censimento, *“I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (corporate data warehouse, portale open data, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse). Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.*

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989".